



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 Del 11-03-22

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2022. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 21:50 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| CIARAPICA FABRIZIO | P | SILENZI GIULIO | P |
| MORRESI CLAUDIO | P | ROSATI YURI | A |
| Nori Paolo | P | FRANCO MIRELLA | P |
| ROSSI MONIA | A | POETA MARCO | A |
| Mercuri Marino | P | MEI STEFANO | P |
| CAVALLO COSTANTINO | P | Ghio Stefano Massimiliano | P |
| PIZZICARA VINCENZO | P | ROSSI PIER PAOLO | A |
| Garbuglia Simone | P | MARINELLI LAURA | P |
| Marzetti Sergio | P | POLVERINI FABIOLA | P |
| CROIA PIERO | P | LAZZARINI ARMANDO | P |
| BAIONI GIUSEPPE | P | BERUSCHI GIUSEPPE | P |
| RUFFINI MARIA CRISTINA | A | PANTELLA ROBERTO | P |
| CORVATTA TOMMASO CLAUDIO | P | | |

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Mercuri Marino
CAVALLO COSTANTINO
MEI STEFANO

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Immediatamente eseguibile S | Soggetta a controllo N |
|-----------------------------|------------------------|

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 22-02-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 22-02-2022

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Capponi Barbara, Belletti Roberta, Carassai Ermanno.

Si da atto che la discussione del presente argomento si è svolta unitariamente agli altri argomenti previsti nell'odierno ordine del giorno, tutti attinenti al bilancio di previsione 2022-2024, così come risulta dal precedente atto deliberativo n. 12 e dalla trascrizione conservata in atti.

Preso atto, quindi, della discussione e degli interventi svolti in precedenza, viene posto a votazione il seguente documento istruttorio.

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 142, che, novellando l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 360/1998, dispone che i comuni *«con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002»*;

RICHIAMATI, a tale riguardo, i seguenti provvedimenti del Consiglio Comunale adottati in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- n. 23 del 27 marzo 2001, che ha istituito l'addizionale con l'aliquota di 0,2 punti percentuali a partire dall'anno 2001;
- n. 2 del 7 gennaio 2002, che ha stabilito in 0,4 punti percentuali l'aliquota da applicare a partire dall'anno 2002;
- n. 7 del 31 marzo 2008, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale di specie prevedendo un'aliquota pari a 0,8 punti percentuali e una soglia di esenzione fissata a € 7.500,00 qualora conseguente esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati;
- n. 23 del 9 giugno 2009, di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale con la conferma di aliquota e soglia di esenzione;
- n. 53 del 29 giugno 2010, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2010 e il bilancio pluriennale 2010-2012 con la conferma della previgente disciplina in materia di addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 21 del 20 giugno 2011, di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale con la conferma, per l'anno 2011, dell'aliquota e della soglia di esenzione;
- n. 69 del 31 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2012-2014 con la conferma, per l'anno 2012, dell'aliquota e della soglia di esenzione;
- n. 92 del 28 novembre 2013, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale per l'anno 2013, con la conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione;

- n. 54 del 30 luglio 2014, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale per l'anno 2014, con la conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione;
- n. 41 del 30 luglio 2015, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale per l'anno 2015 con la conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione;
- n. 25 del 16 giugno 2016, con la quale sono state confermate, per l'anno 2016, l'aliquota e la soglia di esenzione;
- n. 16 del 30 marzo 2017, con la quale sono state confermate, per l'anno 2017, l'aliquota e la soglia di esenzione;
- n. 13 del 9 marzo 2018, con la quale sono state confermate, per l'anno 2018, l'aliquota e la soglia di esenzione;
- n. 17 del 29 marzo 2019, con la quale, con contestuale modifica del regolamento comunale che disciplina il tributo, dall'anno 2019:
 - ✓ l'aliquota dell'imposta di specie è stata ridotta allo 0,78%
 - ✓ la soglia di esenzione, senza alcuna limitazione in ordine alla natura dei redditi che rilevano ai fini dell'esenzione stessa, è stata elevata a € 8.174,00;
- n. 14 del 17 aprile 2020, con la quale, con contestuale modifica del regolamento comunale che disciplina il tributo, dall'anno 2020:
 - ✓ l'aliquota dell'imposta di specie è stata ridotta allo 0,76%
 - ✓ la soglia di esenzione, senza alcuna limitazione in ordine alla natura dei redditi che rilevano ai fini dell'esenzione stessa, è stata elevata a € 8.174,00;
- n. 7 del 30 marzo 2021, con la quale, con contestuale modifica del regolamento comunale che disciplina il tributo, per l'anno 2021:
 - ✓ l'aliquota dell'imposta di specie è stata ridotta allo 0,74%
 - ✓ la soglia di esenzione, senza alcuna limitazione in ordine alla natura dei redditi che rilevano ai fini dell'esenzione stessa, è stata confermata a € 8.174,00;
 ed inoltre per l'anno 2022 è stato previsto:
 - ✓ l'aliquota dell'imposta di specie ulteriormente ridotta allo 0,72%
 - ✓ la soglia di esenzione, senza alcuna limitazione in ordine alla natura dei redditi che rilevano ai fini dell'esenzione stessa, confermata a € 8.174,00;

VISTA la deliberazione n. 28 in data 08.02.2022 con la quale la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale di confermare l'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef già prevista nell'atto n. 7 del 30.03.2021 citato;

RITENUTO, pertanto, di stabilire per l'anno 2022:

- ⇒ la riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF che, pertanto, viene prevista nella misura dello 0,72%;
- ⇒ di confermare la soglia di esenzione nella misura di € 8.174,00;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021) che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che:

⇒ l'articolo 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, rubricato *«Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali»* è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

⇒ il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - con circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, emanata nell'intento di fornire un quadro riepilogativo delle farraginoso disposizioni che disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali, al *paragrafo 4.*, rubricato *«Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF»*, indica:

«L'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce. Si deve sottolineare, al riguardo, che la norma in commento – a differenza di quanto si riscontra nelle analoghe disposizioni relative alla pubblicazione degli atti concernenti gli altri tributi comunali – non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre»;

RILEVATO, altresì, che l'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, tuttora vigente, diversamente da quanto riportato dalla circolare ministeriale n. 2/DF, prevede espressamente:

«A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.»;

REPUTATO che, conseguentemente, sussiste un contrasto tra le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero di inviare la deliberazione relativa all'addizionale comunale all'IRPEF *«con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre»* e quanto previsto dall'articolo 4 dal citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 16/2012;

RITENUTO, pertanto, fino a quando non intervenga una auspicabile modifica normativa, di rispettare la tempistica prevista dal decreto-legge n. 16/2012 ossia di inviare il presente

provvedimento al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua approvazione;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza all'adozione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTO che l'Organo di revisione, giusto verbale n. 135 del 07/03/2022, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo n. 267/2000 come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera o), n. 1), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il verbale in data 09 marzo 2022 della competente Commissione Consiliare II;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di stabilire per l'anno 2022:
 - ⇒ la riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF che, pertanto, viene prevista nella misura dello 0,72%;
 - ⇒ la conferma della soglia di esenzione nella misura di € 8.174,00, senza alcuna limitazione in ordine alla natura dei redditi che rilevano ai fini dell'esenzione stessa.
- 3) Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti nel Comune di Civitanova Marche, il cui testo, composto di n. 5 articoli, è riportato in calce al presente atto (*allegato «A»*).
- 4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'addizionale Comunale all'IRPEF al *Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze* entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4, ossia entro trenta giorni dalla sua approvazione.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e consentire il tempestivo avvio della programmazione per l'esercizio 2022.

"" ""

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;
- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri, come da trascrizione conservata in atti;

- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, c. 1° del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
 - voti favorevoli: n. 15
 - voti contrari: //
 - astenuti: n. 5 (Corvatta, Silenzi, Franco, Mei, Ghio)

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di stabilire per l'anno 2022:
 - ⇒ la riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF che, pertanto, viene prevista nella misura dello 0,72%;
 - ⇒ la conferma della soglia di esenzione nella misura di € 8.174,00, senza alcuna limitazione in ordine alla natura dei redditi che rilevano ai fini dell'esenzione stessa.
- 3) Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti nel Comune di Civitanova Marche, il cui testo, composto di n. 5 articoli, è riportato in calce al presente atto (*allegato «A»*).
- 4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'addizionale Comunale all'IRPEF al *Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze* entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4, ossia entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Segue la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 16
- voti contrari: //
- astenuti: n. 4 (Corvatta, Franco, Mei, Ghio)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

ALLEGATO "A"

Comune di Civitanova Marche Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche («*IRPEF*») istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2

Aliquota

L'addizionale comunale all'*IRPEF* nel territorio del Comune di Civitanova Marche, a decorrere dall'anno 2022, si applica nella misura di 0,72 (zerovirgolasettantadue) punti percentuali.

Articolo 3

Soggetto attivo

L'addizionale è dovuta al Comune di Civitanova Marche.

Articolo 4

Soggetto passivo

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche, soggette all'*IRPEF*, che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Civitanova Marche alla data stabilita dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5

Soglia di esenzione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'*IRPEF* limitatamente ai contribuenti con una base imponibile annua inferiore a € 8.174,00 (euro ottomilacentosettantaquattro/00).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 18-03-22 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 18-03-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-03-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 11-03-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio